

Sent. n. 79/2026



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Sezione Disciplinare
del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Fabio PINELLI	- Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura <u>Presidente</u>
Prof. Daniele PORENA	- Componente eletto dal Parlamento
Dott.ssa Paola D'OVIDIO	- Magistrato di legittimità
Dott. Genantonio CHIARELLI	- Magistrato di merito <u>Relatore</u>
Dott. Antonino LAGANA'	- Magistrato di merito
Dott. Roberto FONTANA	- Magistrato di merito <u>Componenti</u>

con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Mariella De Masellis, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l'assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 13/2025 R.G. nei confronti del

dott. NOME 1

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 1**,
difeso dal dott. NOME 2

incolpato

dell'illecito disciplinare previsto dagli articoli 1 e 2, comma 1, lett. g) ed n) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, per avere, nella sua qualità di pubblico ministero presso la Procura della Repubblica del Tribunale di **UFF 2**, titolare, quale magistrato di turno esterno/affari urgenti, del procedimento n. 767/2024 R.G. P.M. iscritto per i reati di cui agli artt. 3 n. 8 e 4 n.1) L.75/58 e 61 n.2 c.p., 585, co.1, 582 c.p. e 4 L. 110/75 a carico di **NOME 3**, tratto in arresto alle ore 19.00 del 22/3/2024, con grave violazione di legge e grave inosservanza delle disposizioni relative all'organizzazione del lavoro nelle Procure, - ed in particolare degli articoli 33 bis c.p.p.550 c.p.p. e 17 d.l.vo 13 luglio 2017 n.116 (già art. 72 co.3 Ord. Giud.) - determinata da negligenza inescusabile, avanzato in data 23 marzo 2024 alle ore 9.25 al Giudice Monocratico del Tribunale di **UFF 3** richiesta di presentazione dell'imputato al dibattimento per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo per l'udienza del 24 marzo 2024 ai sensi dell'art. 558 c.p.p., benché il reato contestato - sfruttamento della prostituzione aggravato dall'essere stato commesso con l'inganno e con violenza e minaccia, punito con pena da 4 a 12 anni di reclusione - comportasse la competenza del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 33 bis co.2 c.p.p., delegato con provvedimento del 23/3/2024 le funzioni del Pubblico Ministero di udienza al Vice procuratore Onorario, Avvocato **NOME 4**, non competente in ragione del reato contestato, ed omesso di dare avviso alla persona offesa, **NOME 5**, * *in violazione di quanto disposto dagli artt. 449 e 450 del codice di procedura penale*, cui conseguiva, su richiesta del Vice Procuratore Onorario di udienza, la non convalida dell'arresto dell'imputato **NOME 3** con immediata liberazione dell'arrestato (se non detenuto per altra causa), la dichiarazione di incompetenza del Giudice monocratico adito a favore della competenza del Tribunale in composizione collegiale e la dichiarazione di incompetenza del Vice Procuratore Onorario a prendere parte all'udienza.

Notizia circostanziata dei fatti acquisita a seguito di segnalazione del Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'Appello di **UFF 4** pervenuta in data 3 aprile 2024.”

* *Integrazione del capo di incolpazione assunta all'udienza del 16.6.2026.*

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale chiede che venga riconosciuta la responsabilità disciplinare dell'incolpato in relazione alle contestazioni a lui ascritte e venga inflitta al medesimo la sanzione della censura.

La Difesa chiede l'assoluzione dell'incolpato dalle contestazioni a lui ascritte per non aver commesso il fatto o per insussistenza dell'illecito disciplinare.

Svolgimento del procedimento

Il procedimento disciplinare ha preso avvio dalla segnalazione del Presidente del tribunale di **UFF 3** al Procuratore della Repubblica del medesimo tribunale del 26.03.2024, ove ha rappresentato i fatti di cui all'incolpazione. Il Procuratore nell'ambito dei poteri di sorveglianza *ex art.* 16 R.D. lgs. 511 del 1946 e art. 6 d.lgs. 106 del 2006 ha arricchito il quadro della vicenda, relazionando di essere venuto a conoscenza del fatto non solo dalla missiva, ma prima ancora, il 24 marzo, dal giudice monocratico investito della causa (dott.ssa **NOME 6**) che aveva avuto una discussione con il dott. **NOME 1** sull'argomento. Contemporaneamente, veniva contattato dall'incolpato sempre per discutere di tale vicenda.

Il giorno successivo (25 marzo) si recavano nell'ufficio del Procuratore la dott.ssa **NOME 6** e il Presidente del Tribunale lamentandosi ancora dell'accaduto e dolendosi delle conseguenze processuali occorse.

Tale relazione, unitamente a quella del Presidente del Tribunale, è stata trasmessa alla Procura Generale dal Procuratore generale presso la Corte di Appello di **UFF 4**, con allegato l'intero fascicolo processuale.

La Procura Generale ha quindi esercitato l'azione disciplinare il 26.03.2025.

Il dott. **NOME 1** si è sottoposto ad interrogatorio il 26.06.2025 durante il quale ha depositato una memoria cui si è riportato. In essa ha rappresentato di non

essere incorso in alcuna violazione di legge poiché l'evento oggetto di contestazione, ovverosia la mancata convalida dell'arresto sarebbe da imputare al solo giudice che avrebbe *“negligentemente omesso di pronunciarsi pregiudizialmente, pur essendovi obbligato, sulla convalida dell'arresto e sulla misura cautelare... ed invero solo dopo aver provveduto su queste due richieste preliminari formulate dallo scrivente nel decreto di presentazione ... il giudice monocratico avrebbe potuto dichiararsi incompetente”*.

A sostegno di tale tesi riportava la pronuncia di cassazione n. 11322/2006 secondo la quale *“Il giudice investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto deve in ogni caso provvedere sulla richiesta di convalida, anche qualora ritenga la propria incompetenza, e sulla richiesta di emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.”*

Evidenziava anche che secondo una pronuncia di legittimità (n. 5725/2003) l'investitura del giudice monocratico invece di quello collegiale non dà luogo a incompetenza, trattandosi del medesimo ufficio giudiziario; con la conseguenza che l'applicazione di una misura cautelare da parte del giudice irritualmente investito sarebbe valida e non comporterebbe nemmeno l'applicazione dell'art. 27 c.p.p. (a norma del quale nei casi di incompetenza si ha la caducazione della misura se non rinnovata dal giudice competente).

Nulla ha riferito, però, sull'aver presentato l'arrestato per la convalida al Tribunale in composizione monocratica e non collegiale.

Secondo l'incolpato anche la delega al VPO si presentava valida almeno per quanto attiene alle richieste di convalida di arresto e di misura cautelare.

Infine, con riguardo al mancato avviso alla persona offesa come teste per il giudizio direttissimo, si osserva che detto incombente rientra nella discrezionalità del PM che è libero di valutare quali testi citare. Di conseguenza la sua omissione non può essere qualificata come grave violazione di legge. Nulla ha riferito, però, in ordine al rapporto fra la sua

omissione ed il contenuto di cui agli artt. 449 e 550 c.p.p. indicati in incolpazione a seguito della integrazione operata dalla Procura Generale.

La Procura Generale ha richiesto e ottenuto la fissazione per l'udienza odierna. La difesa ha trasmesso la memoria difensiva già depositata in sede di indagini, con i relativi allegati, e depositato (il 1.06.2026) una lista testi.

Si è chiesta l'audizione del dott. **NOME 7**, Procuratore della Repubblica di **UFF 2**, per riferire sul contenuto della sua relazione ed in particolare del colloquio con la dott.ssa **NOME 6** e della dott.ssa **NOME 4**, VPO di **UFF 2**, per riferire sulle sue dichiarazioni verbalizzate all'udienza del 24.03.2024 e, in particolare, sul perché non si confrontò con il dott. **NOME 1** in ordine alla sua reputata non competenza a trattare della causa.

All'udienza odierna, in via preliminare, la difesa ha eccepito la nullità del capo di incolpazione, nella parte relativa all'omesso avviso alla persona offesa, in relazione al duplice profilo della mancata indicazione della fase procedimentale di riferimento nonché della norma che si assume essere violata. La Procura generale ha chiesto il rigetto dell'eccezione ma ha al contempo proceduto all'integrazione del capo di incolpazione specificando che la contestazione del mancato avviso alla persona offesa era da intendersi in violazione delle previsioni di cui agli artt. 449 e 450 c.p.p.

La difesa ha così rinunciato all'eccezione formulata.

Udita la relazione del consigliere relatore, la difesa ha chiesto l'ammissione dei testi indicati nella lista depositata in atti e l'acquisizione della documentazione già in atti. La Procura generale non si è opposta alla sola audizione del dott. **NOME 7**.

La Sezione Disciplinare, ritenuta superflua l'audizione dei testi indicati nelle persone e ritenuto il fascicolo adeguatamente istruito, ha rigettato la richiesta di prova testimoniale, acquisendo la documentazione.

Le parti hanno rassegnato le conclusioni come in epigrafe.

Motivi della decisione

1. Il dott. **NOME 1**, attualmente Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di **UFF 1**, è incolpato dell'illecito di cui agli artt. 1 e 2, lett. g) e n) d.lgs. 109 del 2006 per aver commesso il fatto, di seguito illustrato, con grave violazione di legge e grave inosservanza delle disposizioni relative all'organizzazione del lavoro nella Procure, ed in particolare degli artt. 33-*bis* e 550 c.p.p., 17 d.lgs. 116 del 2017; violazione determinata da negligenza inescusabile.

Egli, nella sua qualità di P.M. di turno esterno/affari urgenti, nel p.p. 767/24 RGNR, iscritto per i reati *ex art.* 3, n. 8 e art. 4 n. 1, l. 75 del 58 (c.d. legge Merlin sulla prostituzione) e artt. 61, n. 2, 585 e 582, c.p. e art. 4 l. 110/75 (legge sulle armi), a carico di **NOME 3**, tratto in arresto alle ore 19.00 del 22.03.2024, con atto del 23 marzo 2024 ha presentato quest'ultimo innanzi al giudice monocratico del Tribunale di **UFF 3** per la convalida dell'arresto e per il giudizio direttissimo, per l'udienza del 24 marzo 2024, ai sensi dell'art. 558 c.p.p., benché il reato contestato – sfruttamento della prostituzione aggravato dall'essere commesso con l'inganno e con violenza e minaccia, punito con la pena da 4 a 12 anni di reclusione – fosse di attribuzione del tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 33-*bis* c.p.p. (violazione degli artt. 33 *bis* e 550 c.p.p.)

Inoltre, ha delegato con provvedimento del 23.3.2024 le funzioni di PM al Vice procuratore onorario non competente in ragione del reato contestato (violazione dell'art. 17 d. lgs. 116/2017), oltre ad aver omesso di dare avviso alla persona offesa **NOME 5** (violazione degli artt. 449, 450 c.p.p.).

Da tali violazioni di legge conseguiva il provvedimento del giudice monocratico che, sul presupposto della “*incompetenza del VPO*” nel chiedere la misura e della “*mancata notifica alla persona offesa*”, rilevava la propria incompetenza a “*favore del Tribunale di UFF 3 in composizione collegiale*”,

solo per tali ragioni non convalidava l'arresto, restituiva gli atti al Pubblico Ministero e ordinava l'immediata liberazione dell'arrestato.

2. Prima di entrare nel merito della vicenda è utile procedere in sintesi alla ricostruzione del fatto così come emergente dai documenti presenti agli atti, evidenziando i fatti materiali provati e non contestati.

Il PM dott. **NOME 1** titolare del procedimento n. 767/2024 R.G. P.M. iscritto per i reati di cui agli artt. 3 n. 8 e 4 n.1) L.75/58 e 61 n.2 c.p., 585, c.1, 582 c.p. e 4 L. 110/75 a carico di **NOME 3**, tratto in arresto alle ore 19.00 del 22/3/2024, ha effettivamente disposto che il medesimo venisse condotto direttamente innanzi *“al Tribunale di **UFF 3** in composizione MONOCRATICA per l'udienza del 24.3.24 alle ore 9.30 per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo”*.

Con il medesimo decreto ha chiesto l'applicazione nei confronti dell'arrestato della *“misura della CC in carcere”* (cfr. decreto del 23.3.2024) e ha delegato la VPO dott.ssa **NOME 4** *“ad esercitare le funzioni di pubblico ministero all'udienza DIBATTIMENTO del 24.03.2024”*.

All'udienza, il giudice dott. **NOME 6** ha certamente emesso l'ordinanza richiamata nel capo d'incolpazione di non convalida dell'arresto nella quale ha scritto: *“...sentita preliminarmente la richiesta del Pubblico Ministero di non procedere alla convalida dell'arresto ... stante l'incompetenza del Tribunale in composizione monocratica....*

Il pubblico ministero rilevava inoltre a verbale la propria incompetenza quale VPO, nonché la mancata notifica alla persona offesa che non è stata disposta dalla Procura nel decreto di presentazione dell'imputato a dibattimento per convalida dell'arresto e Giudizio direttissimo.

Stante l'incompetenza del giudice monocratico adito nell'applicarla e la propria incompetenza quale VPO nel chiederla il P.M. rilevava di non poter

*chiedere l'applicazione di nessuna misura cautelare a carico di **NOME 3** e dunque chiedeva la liberazione dell'arrestato".*

Sulla base di tale condivisa premessa e rilevata la propria incompetenza il giudice ha proceduto a non convalidare l'arresto *"restituendo gli atti al Pubblico Ministero per le sue valutazioni"* e ha disposto l'immediata liberazione dell'arrestato (cfr. ordinanza del 24.03.2024).

Questi i fatti certi e non contestati.

3. Ciò posto, l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 109 del 2006 richiede per la sua configurazione che la violazione di legge sia grave e determinata da ignoranza o negligenza inescusabile.

La gravità, oltre ad avere una rilevanza in termini deontologici, deve essere rapportata anche alla rilevanza dell'errore nell'approccio giurisdizionale e al "peso" che la violazione ha avuto nella vicenda giudiziaria nella quale è stata commessa.

Questa Sezione ha già affermato che *"In tema di illecito disciplinare dei magistrati, l'illecito di cui all'art. 2 comma 1 lett. g) d.lgs. 109 del 2006 richiede per la sua configurazione che la violazione di legge sia grave e determinata da ignoranza o negligenza inescusabile. La gravità, oltre ad avere una rilevanza in termini deontologici, deve essere rapportata anche alla rilevanza dell'errore nell'approccio giurisdizionale e al "peso" che la violazione ha avuto nella vicenda giudiziaria nella quale è stata commessa"* (Sez. Disc., n. 46/2025).

Le Sezioni Unite hanno, inoltre, recentemente affermato che *"la grave violazione di legge (illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. g), del d.lgs. n. 109 del 2006) rileva non in sé, bensì in relazione alla condotta deontologicamente deviante posta in essere nell'esercizio della funzione, ed impone, pertanto, una valutazione complessiva della vicenda e*

dell'atteggiamento in essa tenuto dal magistrato, al fine di verificare se il comportamento sia idoneo, siccome dovuto "quantomeno" ad inescusabile negligenza, a compromettere sia la considerazione di cui il singolo magistrato deve godere, sia il prestigio dell'ordine giudiziario" (Sez. Un., n. 26662/2023, Rv. 668744 conforme a Sez. Un., 7337/2021, Rv. 660793; Sez. Disc., n. 2 del 2025; n. 138 del 2025).

Solo entro questi limiti, dunque, la violazione di legge può essere considerata grave e disciplinarmente rilevante.

L'illecito di cui all'art. 2 lett. n) d.lgs. 109 del 2006, invece, anch'esso contestato, sanziona la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari delle direttive o delle disposizioni sul servizio giudiziario o sui servizi organizzativi e informatici adottate dagli organi competenti.

L'inosservanza di tali norme può costituire illecito disciplinare solo ove la condotta, alternativamente, si presenti come "reiterata" oppure come "grave" (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7383/2013; Cass., Sez. Un., n. 851/2023).

Le Sezioni Unite hanno recentemente statuito che *"la reiterazione dei comportamenti... non può prescindere dalla valutazione in ordine alla significatività"* (Cass., Sez. Un., n. 851/2023). Mentre la gravità, requisito alternativo alla reiterazione, segna anch'essa la soglia del disciplinarmente rilevante.

Tale elemento, come per gli illeciti di cui all'art. 2 lett. g) d.lgs. 109 del 2006 e art. 2 lett. d) d.lgs. 109 del 2006, rende la norma "elastica" e impone al giudice una valutazione complessiva della vicenda. In particolare, *"Il requisito della gravità deve essere commisurato alle circostanze oggettive del fatto ed al comportamento soggettivo dei magistrati coinvolti"* (Sez. Disc. 111/2013).

Anche sotto questo profilo, dunque, occorre una valutazione globale della vicenda, di natura oggettiva e soggettiva, per consentire di identificare la soglia di gravità necessaria ad integrare l'illecito disciplinare.

4. Con riferimento agli illeciti di cui alle lettere g) ed n) è contestato all'incolpato di aver violato gli artt. 33 *bis*, 550 c.p.p. e 17 d.lgs. 13 luglio 2017 n.116 (già art. 72 co.3 Ord. Giud.), nonché, a seguito di integrazione della contestazione, gli artt. 449 e 450 c.p.p.

Ed è da tali violazioni e dalle condotte tenute dall'incolpato che bisogna partire per una corretta ricostruzione della vicenda, e per la sua conseguente valutazione, senza eccedere nell'attribuire rilevanza alle conseguenze (mancata convalida, liberazione dell'arrestato, restituzione atti al P.M.) che in concreto si sono verificate (tema sul quale la difesa ha incentrato in maniera esclusiva la propria attenzione, eludendo altri aspetti, in realtà di maggior rilievo).

In particolare, ci si è soffermati più sugli effetti indiretti delle violazioni di legge contestate che sulla valutazione della condotta in quanto tale.

Questa Sezione, in realtà, è chiamata a valutare in prima battuta, a monte, la eventuale sussistenza e la gravità della condotta violativa di legge e di regolamento tenuta dall'incolpato ed in particolare, la più rilevante fra quelle contestate, quella che ha provocato la presentazione dell'arrestato per la convalida dell'arresto e la celebrazione del giudizio direttissimo innanzi al tribunale in composizione monocratica e non al tribunale in composizione collegiale.

E solo dopo, a valle, occorrerà esaminare la misura in cui gli effetti derivati dagli errori dell'incolpato, ove dimostrati, possano essere a lui attribuiti, o possano essere attribuiti anche agli altri attori protagonisti del procedimento penale, nell'ambito di quella valutazione complessiva della vicenda utile a considerare il "peso" della violazione di legge, per come individuato al paragrafo 3 che precede.

4.1. In relazione alla presentazione dell'arrestato innanzi al tribunale in composizione monocratica, la condotta del **NOME 1** è stata certamente

erronea ed il tema, mai contestato, è fuori discussione: il reato più grave contestato all'arrestato, quello ex art. 3, n. 8 e art. 4 n. 1, l. 75 del 58 (c.d. legge Merlin sulla prostituzione), per l'entità della pena edittale prevista (da quattro a dodici anni di reclusione), secondo la disposizione di cui all'art. 33 bis c.p.p., è certamente di attribuzione del tribunale in composizione collegiale e non monocratica.

L'incolpato, dunque, ha commesso certamente una violazione di legge nel momento in cui ha presentato l'arrestato al tribunale in composizione monocratica per la convalida dell'arresto e la conseguente celebrazione del giudizio direttissimo.

Occorre adesso esaminare se detta violazione possa essere considerata grave e disciplinarmente rilevante.

E' solo con riferimento a questa valutazione che si può condividere l'assunto difensivo secondo il quale le conseguenze dell'errore giuridico commesso dall'incolpato, indicate nella parte finale dell'incolpazione (*"cui conseguiva, su richiesta del Vice Procuratore Onorario di udienza, la non convalida dell'arresto dell'imputato **NOME 3** con immediata liberazione dell'arrestato (se non detenuto per altra causa), la dichiarazione di incompetenza del Giudice monocratico adito a favore della competenza del Tribunale in composizione collegiale e la dichiarazione di incompetenza del Vice Procuratore Onorario a prendere parte all'udienza"*) devono piuttosto essere attribuite al magistrato giudicante e non tanto al **NOME 1**.

La Corte di cassazione penale ha affermato che *"Il giudice investito della convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo deve in ogni caso provvedere, positivamente o negativamente, sulla richiesta di convalida, non potendo omettere di pronunciarsi su tale richiesta per la ritenuta insussistenza di taluno dei presupposti per l'instaurazione del giudizio direttissimo (Nella specie, la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza che non aveva convalidato l'arresto sul presupposto che il reato commesso fosse più grave di quello*

contestato dal PM e che per esso occorresse procedere con rito ordinario)”. (Cass. sez. pen., IV, 29 settembre 2015, n. 105, Rv. 265564-01).

Ed ancora, in un caso sovrapponibile a quello in esame: *“Il giudice investito del giudizio direttissimo e della contestuale convalida dell'arresto deve in ogni caso provvedere sulla richiesta di convalida, anche qualora ritenga la propria incompetenza, e sulla richiesta di emissione di una misura cautelare ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il tribunale in composizione monocratica aveva rifiutato la convalida dell'arresto ritenendo la competenza del tribunale in composizione collegiale)”* (Cass. pen., Sez. I, 15 febbraio 2006, n. 11322, Rv.233655-01). Secondo una pronuncia precedente *“la disciplina dettata dall'art. 27 c.p.p. per il caso di misura cautelare disposta dal giudice dichiaratosi incompetente non trova applicazione nei rapporti tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale, trattandosi di diverse articolazioni dello stesso organo giudiziario e trovando conferma, il suddetto assunto, anche nell'art. 33-nonies c.p.p., per il quale l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non solo non dà luogo ad inutilizzabilità delle prove già acquisite (analogamente a quanto previsto, per il caso di incompetenza, dall'art. 26 c.p.p.), ma neppure comporta più in generale "l'invalidità degli atti del procedimento”*”. (Cass. pen., Sez. V, 16 aprile 2004, n. 21817).

Non vi è quindi dubbio che il giudice monocratico, seppur non correttamente investito, avrebbe dovuto sicuramente pronunciarsi sulla convalida di arresto e sull'applicazione della misura o al più avrebbe dovuto trasmettere gli atti con urgenza ed in via orizzontale al giudice collegiale. Se ciò fosse stato fatto, come appariva doveroso, le conseguenze relative alla liberazione dell'imputato non si sarebbero mai verificate.

L'inosservanza delle disposizioni di cui agli artt. 33-bis e 33-ter c.p.p. comporta, secondo la regola generale fissata nell'art. 33-septies c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente senza regressione di fase

- quindi senza restituzione degli atti al p.m. -, salvo che all'imputato spettasse il passaggio dalla fase processuale dell'udienza preliminare e che tale passaggio gli sia stato arbitrariamente negato. Secondo la Corte di cassazione, *“Ne discende l'illegittimità del provvedimento col quale il Tribunale monocratico abbia disposto la restituzione degli atti al p.m., anziché disporre la trasmissione "per via orizzontale" al Tribunale in composizione collegiale, allorquando si tratti di giudizio immediato, che non prevede l'udienza preliminare”* (Cass. pen., Sez. III, 12 marzo 2019, n. 41073).

Il giudice in composizione monocratica, dunque, avrebbe dovuto pronunciarsi sulla convalida e verificare le condizioni per l'applicabilità della richiesta misura cautelare e solo dopo trasmettere gli atti al giudice collegiale oppure avrebbe dovuto disporre con urgenza tale trasmissione, prima di provvedere, ma mai non convalidare l'arresto per questione di “competenza”.

Coglie nel segno la difesa nel dire che *“Il PM può avere sbagliato, ma se il PM sbaglia e il giudice applica la norma in maniera corretta, non ci saremmo trovati in questa fase”*.

Il “peso” dell'errore del **NOME 1** va quindi depurato dalle conseguenze verificatesi, maggiormente ricollegabili ad una errata applicazione del diritto da parte del magistrato giudicante.

Una volta chiarito che la conseguenza della mancata convalida dell'arresto e la mancata applicazione della misura è da attribuire in via principale al magistrato giudicante, è possibile procedere all'analisi del se la violazione di legge attribuita all'incolpato, così come ricostruita, possa essere ritenuta grave e determinata da negligenza inescusabile.

Nonostante, lo si ribadisce, né le argomentazioni difensive né quelle della Procura Generale pongono sul punto particolare attenzione, questa Sezione ritiene di poter apprezzare la violazione di legge in esame, non come frutto di una grave mancanza di conoscenza delle regole sulla competenza e quindi di ignoranza o negligenza inescusabile (si è detto innanzi che la grave violazione

di legge disciplinarmente rilevante deve essere determinata da ignoranza o negligenza inescusabile), ma come frutto di una mera disattenzione.

Come dimostrato dalla prassi di ogni giorno, errori di questo genere possono verificarsi ma si tratta sempre, salva dimostrazione di una crassa e inescusabile ignoranza, di mere sviste che si verificano nello smaltimento del lavoro quotidiano, specie nei casi di urgenza come quelli tipici di un giudizio direttissimo.

È difficile pensare, ed in ogni caso nella vicenda in esame non è dimostrato, che la violazione di legge sia ricollegabile alla mancata conoscenza di basilari norme del diritto penale sostanziale e processuale, che non potevano non essere conosciute dal Pubblico Ministero.

Per tali ragioni la condotta tenuta dall'incolpato, posta certamente in violazione delle norme sull'attribuzione del tribunale in composizione monocratica e collegiale, non essendo stata determinata da ignoranza o negligenza inescusabile, quanto piuttosto da una svista colposa non rilevante, non risulta connotata da quel livello di gravità necessario ad integrare l'illecito disciplinare contestato.

4.2. Affrontando invece il tema della delega al VPO non competente, la norma che disciplina il caso, e che si assume essere stata violata, è l'art. 17 d.lgs. 13 luglio 2017 n.116.

Al terzo comma detto articolo stabilisce che : *“...nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nonché di cui all'articolo 590-sexies del codice penale, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero: a) nell'udienza dibattimentale; b)*

nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, del codice di procedura penale; d) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale”.

Dato il chiaro ed inequivoco dato letterale della norma, non vi è dubbio che non vi sia alcuna possibilità di delegare un Vice Procuratore Onorario per la partecipazione ad una udienza collegiale e ad una udienza di convalida dell’arresto al di fuori dei casi di cui all’art. 558 c.p.p., come quello in esame.

Anche in questo caso, dunque, ha certamente errato il **NOME 1** nell’emettere la delega al Vpo di cui al capo d’imputazione.

Con altrettanta certezza, però, può dirsi che l’errore commesso dall’imputato deve necessariamente essere letto alla luce del precedente errore consistito nell’aver erroneamente individuato quale giudice per l’udienza quello monocratico e non il collegiale.

Avendo per mera svista presentato l’arrestato innanzi al tribunale in composizione monocratica, era consequenziale emettere una delega in favore del Vpo.

Richiamando le ragioni innanzi esposte che hanno consentito di ritenere l’errore a monte come frutto di mera disattenzione e non come frutto di ignoranza o inescusabile negligenza, anche questa violazione di legge può e deve essere interpretata alla stregua della precedente e, quindi, non essere considerata grave.

Anche in questo caso, peraltro, coglie nel segno la difesa nell’attribuire al Vice Procuratore Onorario una condotta alquanto discutibile.

L’udienza di convalida dell’arresto, secondo previsione di legge, si svolge in camera di consiglio (art. 127) con la partecipazione facoltativa del pubblico ministero e necessaria del difensore dell’indagato (art. 391, comma 1).

A prescindere dal fatto se il VPO fosse stato, o meno, delegato per quella fase specifica (cfr. argomentazione discussione difesa secondo cui il Vpo non era stato delegato per la celebrazione dell'udienza di convalida, ma solo per quella del giudizio per direttissima), in mancanza di una delega ritenuta valida, il giudice della convalida non gli avrebbe dovuto nemmeno consentire di interloquire in udienza. In ogni caso pare prossima ad una condotta abnorme la posizione assunta dal Vpo e cioè quella di chiedere di non procedere *“alla convalida dell'arresto stante l'incompetenza del giudice monocratico a favore del giudice collegiale”* e di chiedere *“la disapplicazione della misura in ragione dell'incompetenza del giudice nell'applicarla e dell'incompetenza del VPO medesimo nel chiederla...”*.

Davvero oscuro il senso di questa posizione, spintasi a chiedere la “disapplicazione” di una misura ancora non applicata, quando invece, molto più opportunamente, sarebbe stato normale e doveroso da parte sua informare il Pubblico Ministero togato titolare delle indagini al fine di renderlo edotto del problema verificatosi e di ottenere le giuste indicazioni sul da farsi (si richiama il sopra citato art. 17 nella parte in cui statuisce che il vice procuratore può svolgere determinate attività per delega del Procuratore della Repubblica, secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività e le funzioni di pubblico ministero).

4.3. Passando, infine, alla contestazione relativa al non aver dato avviso alla persona offesa, deve in primo luogo evidenziarsi che l'avviso alla persona offesa non è previsto ai fini della celebrazione dell'udienza di convalida (fase nella quale, al contrario, la mancata comunicazione alla persona offesa del decreto è stata eccepita e sancita) che, al contrario, prevede la sola partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato (art. 391 c.p.p.).

Ne deriva che nessuna efficacia causale, rispetto al provvedimento adottato di non convalida del fermo, così come, al contrario, prospettato in incolpazione, poteva avere la mancata comunicazione alla persona offesa.

La mancata indicazione della persona offesa, dunque, è vizio del tutto estraneo alla fase di convalida dell'arresto, motivo per cui non poteva essere indicato dal giudice procedente, come, al contrario, è stato fatto, quale uno dei motivi che avevano poi portato alla non convalida dell'arresto.

In relazione alle disposizioni di cui agli artt. 449 e 450, casi e modi del giudizio direttissimo e instaurazione del giudizio direttissimo, le disposizioni di cui all'art. 429 lett. b) e *d-bis*) c.p.p., richiamate dall'art. 450 c.p.p., prevedono certamente che la citazione per il giudizio direttissimo debba contenere l'indicazione della persona offesa, nonché l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

Tali avvisi, però, non sono prescritti a pena di nullità ai sensi dell'art. 450 comma 3 che fa esplicito richiamo al secondo comma dell'art. 429 c.p.p.

E fermo restando che il giudice del dibattimento, una volta convalidato l'arresto e disposto per la prosecuzione del procedimento nelle forme del giudizio direttissimo, ben avrebbe potuto, anche d'ufficio, porre rimedio a tale difetto relativo all'intervento della persona offesa (art. 178 lett. c) c.p.p.) nelle forme di legge.

In ogni caso, la violazione di legge che non produce nullità può ritenersi apprezzabile in sede disciplinare solo in casi di particolare gravità e devianza deontologica. Nel caso di specie, anche sotto questo profilo, appare evidente che si sia dinanzi ad una mera svista, non sorretta da alcuna motivazione personalistica o da devianze deontologiche preoccupanti per i motivi di cui complessivamente si è già dato atto precedentemente e ai quali ci si riporta.

5. In conclusione, pur prendendo atto dell'ostinazione con la quale l'incolpato abbia negato i propri, pur evidenti, errori, ferme restando le violazioni di legge

da lui commesse e oggetto di corretta contestazione, ma escluso che le stesse possano essere attribuite ad ignoranza o a inescusabile negligenza e soprattutto escluso che la non convalida dell'arresto, con conseguente liberazione dell'arrestato, possa essere attribuita direttamente a tali violazioni, in quanto piuttosto scaturita da discutibili decisioni adottate dal VPO delegato e dal giudice investito della richiesta del P.M., le ragioni esposte in motivazione consentono di giungere alla pronuncia assolutoria di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 19 D.L.vo 23 febbraio 2006 n. 109,

ASSOLVE

il dottore **NOME 1** dalle incolpazioni ascritte per essere rimasto escluso l'addebito disciplinare.

Riserva il deposito della motivazione nel termine di giorni novanta.

Roma, 16 giugno 2026

Il Relatore
(Genantonio Chiarelli)

Il Presidente
(Fabio Pinelli)

Il Magistrato Segretario
(Zsuzsa Mendola)

Depositato in Segreteria
Roma,
Il Direttore della Segreteria
(Rosalia Venditti)